



Città di Francesco Lomonaco



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811- Fax 0835593852

DETERMINAZIONE N° 262 del 20/03/2020

N° 3871 di Protocollo Generale

N° d'ord. 497 Reg. Pubblicazioni

AREA AMMINISTRATIVA	nr. d'ordine <u>109</u>	Del <u>11.03.2020</u>
UFFICIO AFFARI LEGALI	Nr. d'ordine <u>05</u>	Del <u>11.03.2020</u>
OGGETTO: Procedimento penale a carico di dipendente comunale. Rimborso spese sostenute per la difesa in giudizio.		
Visto di regolarità contabile Attestante la copertura finanziaria Art. 184 D. Lgs. 267/2000 Visto l'art. 147 bis D. Lgs. 267/2000	BILANCIO <u>2020</u> cap.124 art.1 imp. € 3.457.80 imp. n.265/2020	
Data _____	Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.f. f.to dr. Antonio Tripaldi	

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO che:

- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera ha avviato procedimento penale rubricato al n. 1793/2017 R.G.N.R. che ha visto coinvolti tra altri il dipendente comunale....Omissis...;
- a seguito di richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M., lo stesso dipendente con nota del 16.04.2018, acquisita al protocollo in pari data al n.5442, comunicava, ai fini della scelta di un legale di comune gradimento con l'ente, di aver individuato per la propria difesa nel procedimento in questione l'avv. Ferdinando Izzo del foro di Matera;
- con delibera di G.C. n. 80 del 17.04.2018 l'amministrazione:
 - esprimeva " gradimento" per la scelta dell'avv. Ferdinando Izzo quale legale individuato dal dipendente imputato ;
 - dava atto, tra l'altro, che l'eventuale rimborso delle spese legali non avrebbe dovuto comunque superare i minimi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.55 del 10.03.2014 relativo al Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;
 - individuava quale responsabile del procedimento lo scrivente Responsabile per l'adozione di ogni atto consequenziale, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia e previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge per l'eventuale rimborso;

CONSIDERATO che:

- il procedimento penale in questione si concludeva con sentenza n.155/2019, irrevocabile dal 14.12.2019, con la quale il Tribunale di Matera -Ufficio del Giudice dell' Udenza Preliminare dichiarava " *non luogo a procedere nei confronti Omissis....in ordine ai reati loro ascritti non perché il fatto sussiste*";

- con nota del 20.02.2020, acquisita agli atti dell'ente in pari data con prot. n. 2535, e successiva integrazione del 28.02.2020, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 22968, il sig...Omissis..., dipendente ormai collocato a riposo, richiedeva il rimborso delle spese sostenute per la difesa nel suddetto procedimento ammontanti a complessivi € 3.457,80 di cui € 2.823,40, compresi accessori di legge, per compensi all'avv. Ferdinando Izzo come da fattura n.31 del 28.02.2020 regolarmente quietanzata ed € 634,40, compresi accessori, per spese di perizia redatta dalla società di Ingegneria Bovedam Engineering con sede in Benevento come da fattura n.15 del 23.04.2018 regolarmente quietanzata;

RILEVATO che:

- i compensi dell'avv. Ferdinando Izzo, in linea con quanto previsto dalla delibera di G.C. n. 80/2018, sono stati calcolati ai minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014 con la riduzione del 50% e quindi rispondenti a parametri di obiettiva congruità;
- i compensi dalla società di Ingegneria Bovedam Engineering con sede in Benevento sono stati considerati congrui dal responsabile f.f. dell'area tecnica come da dichiarazione agli atti del 28.02.2020;

TENUTO CONTO che:

-l'art. 28 del CCNL 14.09.2000 – che recepisce il sistema già delineato dall'art. 67 del DPR n. 268/1987 – prevede che l'ente locale, *“anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”*,

-la Corte dei Conti (Sez. controllo Lombardia, con parere n. 804/PAR/2010 del 19 luglio 2010 - Sez. giur. Piemonte, con sentenza n. 179 depositata il 27 maggio 2019), chiarendo che va escluso ogni automatismo nell'accollo delle spese legali da parte dell'ente, ha esplicitato i presupposti - già contemplati nell'art. 28 del C.C.N.L. 14.09.2000 - che l'ente deve valutare al fine di procedere o meno all'accollo delle stesse:

- la sussistenza della diretta connessione tra il contenzioso processuale e l'ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente;
- l'assenza di un conflitto di interessi;
- la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione con formula piena;

RILEVATO che, nella fattispecie in esame:

- i fatti e gli atti oggetto di contestazione sono connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali del servizio ricoperto da pubblico dipendente;
- non è stato riscontrato alcun conflitto di interessi con l'ente;
- il procedimento penale si è concluso con sentenza irrevocabile che definisce il procedimento con la formula piena “perché il fatto non sussiste”;

TENUTO CONTO, altresì, che l'Aran in merito alla rimborsabilità delle consulenze tecniche di parte sostiene che *“..... la clausola contrattuale, pertanto, attraverso l'espressione “ogni onere di difesa” sembra favorire una lettura interpretativa che può consentire di ricomprendere nel concetto di “ogni onere” anche le spese relative ad eventuali consulenze tecniche di parte che l'avvocato difensore, scelto di comune accordo, abbia ritenuto necessarie per la migliore difesa in giudizio del dipendente”*;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle precedenti valutazioni e dell'attuale assetto normativo-giurisprudenziale in materia di rimborso spese legali ai dipendenti degli enti locali, poter procedere al rimborso delle spese sostenute per la difesa nel giudizio di cui sopra dal dipendente in questione;

DATO ATTO, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

CONSIDERATO che:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali per l'anno 2020-22;
- l'art.163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: “ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);
- il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

VISTO:

il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr.267 recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* ed esaminati in particolare:

- L'art.107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- L'art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- L'art.151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del d.lgs.267/2000

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati:

- 1) Di impegnare la somma complessiva di € 3.457,80 con imputazione al capitolo 124/1 del bilancio corrente esercizio provvisorio;
- 2) Di liquidare e pagare al sig. ...Omissis..., dipendente attualmente collocato a riposo, la complessiva somma di € 3.457,80 a titolo di rimborso spese sostenute per la propria difesa nel procedimento penale n. 1793/2017 R.G.N.R.- Tribunale di Matera, definito con sentenza n.155/, irrevocabile dal 14/12/2019;
- 3) Di disporre che l'Ufficio di Ragioneria provveda agli atti di propria competenza ivi compreso il relativo mandato di pagamento a favore del sig.....Omissis...;
- 4) Di indicare nell'allegato prospetto il nominativo dell'avente diritto al rimborso, del quale va omessa la pubblicazione per motivi di privacy;
- 5) Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;
- 6) Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

P.I. f.to mtT

**IL RESP. DELL'AREA AMMINISTRATIVA E
SOCIO-CULTURALE
f.to (Dr. Vincenzo Pierro)**



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it



Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 497 / 2020

Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 20/03/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, 20/03/2020

*IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)*